



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it



CODICE ENTE: 107708 PANDINO

DELIBERAZIONE N° 15 del 30/04/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **TRENTA** del mese di **APRILE** alle ore **20:30**, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Num.	Cognome e Nome	Pres	Num	Cognome e Nome	Pres.
1	BONAVENTI PIERGIACOMO	si	8	SCOTTI ALESSANDRA FRANCESCA	si
2	GALASI FEDERICA	si	9	CERIOI CLAUDIA	si
3	BOSA RICCARDO	si	10	GALIMBERTI LUIGI	si
4	MARICONTI ALESSANDRO	si	11	ZANEBONI ERICA	si
5	VANAZZI FRANCESCO	no	12	BACCHI JACOPO	si
6	FRANCESCHINI GRETA	si	13	CURTI ELIANA	si
7	TROTTA ALESSANDRO	si			

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Cameriere Enrico Antonio che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29/06/2021;

Premesso che:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano i criteri di determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Viste:

- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".
- La deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24".

Dato atto che, ai sensi del comma 683 dell'articolo 1 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio Comunale deve: *"...approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti..."*.

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga al citato articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 24/04/2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, il Piano Economico Finanziario il quale ha valore per il biennio 2024-2025; ed in particolare espone, per l'anno 2025, un importo complessivo di €. 1.160.323,00.

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/04/2022 è stata approvata, tra l'altro, l'individuazione dello schema regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il Comune di Pandino per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, all. A alla deliberazione 15/2022/r/rif, Arera) con la quale il Comune di Pandino si è posizionato all'interno dello schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera);

Richiamato l'articolo 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Considerato che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cremona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza che potranno essere aggiornate annualmente in coerenza con l'andamento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si specifica che tali componenti perequative sono state inizialmente quantificate come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
- L'allegato A della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 è stato modificato come segue:
 - all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:
" 2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva."
 - all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma:

“2.3 bis La componente *UR3,a,,* inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

Considerato inoltre che, con l'espresso richiamo al D.P.R. n. 158/1999 ed in particolare all' art. 4, comma 2, risultano applicabili i criteri in esso contenuti in merito all'articolazione della tariffa, il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.*

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 69% a carico delle utenze domestiche;
- 31% a carico delle utenze non domestiche.

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel documento allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

- ☐ 1^a rata entro il 31/07/2025
- ☐ 2^a rata entro il 30/11/2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2025.

Ritenuto altresì che qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall'Ufficio Tributi in merito a nuove denunce, variazioni di superficie e/o anagrafiche presentate successivamente all'emissione del ruolo ordinario TARI 2025, si renda necessario emettere ulteriori avvisi di pagamento TARI, anche per annualità precedenti, il versamento della tassa rifiuti avverrà, a seconda del momento dell'emissione, presumibilmente nel rispetto delle suddette scadenze.

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Finanziaria, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Galimberti, Zaneboni, Bacchi, Curti) resi ai sensi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 24/04/2024 e valido per il biennio 2024-2025.
- 3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui al documento allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario.
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ☐ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5 %;
 - ☐ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - ☐ la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a 6 euro/utenza per anno;
- 6) Per le modalità di applicazione della quota perequativa *UR3,a*, si rimanda a quanto verrà definito dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
- 7) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - ☐ 1^a rata entro il 31/07/2025
 - ☐ 2^a rata entro il 30/11/2025con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2025.
- 8) Di dare atto che qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall'Ufficio Tributi in merito a nuove denunce, variazioni di superficie e/o anagrafiche presentate successivamente all'emissione del ruolo ordinario TARI 2025, si renda necessario emettere ulteriori avvisi di pagamento TARI, anche per annualità precedenti, il versamento della tassa rifiuti avverrà, a seconda del momento dell'emissione, presumibilmente nel rispetto delle suddette scadenze.
- 9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con votazione separata,

Con voti n. 8 favorevoli e n. 4 contrari (Galimberti, Zaneboni, Bacchi, Curti) resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mariconi Alessandro

Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale

Dott. Cameriere Enrico Antonio

Firmato digitalmente



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2025 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pandino, li **22/04/2025**

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria e
Arfani Erica / InfoCamere S.C.p.A.
*Firmato digitalmente***



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail:segreteria@comune.pandino.cr.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2025 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pandino, li **22/04/2025**

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria e
Arfani Erica / InfoCamere S.C.p.A.**
Firmato digitalmente



COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

Area Affari Generali

26025 - Via Castello n° 15 - P.IVA 00135350197

☎ 0373/973300 - 📠 0373/970056 ✉ e-mail: segreteria@comune.pandino.cr.it

CODICE ENTE: 107708 PANDINO

DELIBERAZIONE N° 15 del 30/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La sopra estesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Pandino, li 21/05/2025

Il Segretario Comunale
Cameriere Enrico Antonio / InfoCamere
S.C.p.A.
Firmato digitalmente

COMUNE DI PANDINO - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2025

Tariffe Utenze Domestiche

	TARIFFA FISSA (€/mq)	TARIFFA VARIABILE (€/utenza)
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	€ 0,8735	€ 36,7452
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	€ 1,0263	€ 73,4904
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	€ 1,1464	€ 91,8630
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	€ 1,2447	€ 119,4218
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	€ 1,3430	€ 147,0267
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare	€ 1,4194	€ 169,9924

Tariffe Utenze Non Domestiche

	TARIFFA FISSA (€/mq)	TARIFFA VARIABILE (€/mq)	TOTALE TARIFFA(€/mq)
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,9182	€ 0,5344	€ 1,4526
02 - Cinematografi e teatri	€ 0,6224	€ 0,3652	€ 0,9876
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,9464	€ 0,5538	€ 1,5002
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,3982	€ 0,8192	€ 2,2174
05 - Stabilimenti balneari	€ 0,8696	€ 0,5064	€ 1,3760
06 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,7247	€ 0,4285	€ 1,1532
07 - Alberghi con ristorante	€ 2,4214	€ 1,4180	€ 3,8394
08 - Alberghi senza ristorante	€ 1,7308	€ 1,0127	€ 2,7435
09 - Case di cura e riposo	€ 1,9183	€ 1,1210	€ 3,0394
10 - Ospedali	€ 2,0121	€ 1,1783	€ 3,1904
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,2082	€ 1,2921	€ 3,5003
12 - Banche ed istituti di credito	€ 0,9873	€ 0,5800	€ 1,5673
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	€ 2,0462	€ 1,1990	€ 3,2452
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,4810	€ 1,4521	€ 3,9332
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.	€ 1,2192	€ 0,7139	€ 1,9331
16 - Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,4469	€ 1,4290	€ 3,8759
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,1912	€ 1,2823	€ 3,4735
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric.	€ 1,5773	€ 0,9275	€ 2,5048
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,1315	€ 1,2476	€ 3,3791
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,1084	€ 0,6488	€ 1,7571
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,3982	€ 0,8161	€ 2,2144
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 9,4978	€ 5,5590	€ 15,0568
23 - Mense, birrerie, amburgherie	€ 10,6403	€ 6,2278	€ 16,8682
24 - Bar, caffè, pasticceria	€ 6,7525	€ 3,9486	€ 10,7011
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	€ 4,0754	€ 2,3869	€ 6,4623
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,5374	€ 2,0585	€ 5,5959
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 12,2261	€ 7,1523	€ 19,3785
28 - Ipermercati di generi misti	€ 3,6581	€ 2,1409	€ 5,7990
29 - Banchi di mercato generi alimentari	€ 8,8840	€ 5,2023	€ 14,0863
30 - Discoteche, night club	€ 2,5151	€ 1,4753	€ 3,9904